Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 maggio 1981.

Criteri e modalità per il passaggio dei professori di ruolo (prima fascia) dalla prima alla seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto l'art. 5 della stessa legge che demanda al Ministro della pubblica istruzione, sentiti il consiglio di amministrazione della prima Università di Roma ed il comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma, la determinazione dei criteri per il passaggio di posti di professore di ruolo (prima fascia), e dei rispettivi titolari, con il loro consenso, dalla prima alla seconda Università di Roma;

Valutato il piano di fattibilità predisposto dalla seconda Università di Roma e considerata, quindi, la potenziale capacità di ingresso degli studenti in relazione alle strutture effettivamente realizzabili nella prima fase di strutturazione dell'Università medesima;

Vedute le deliberazioni del consiglio di amministrazione della prima Università e del comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma;

Decreta:

I passaggi dei professori di ruolo (prima fascia) avverranno, previo consenso degli interessati, secondo i seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

a) è consentito il passaggio di un solo professore di ruolo (prima fascia) per la corrispondente facoltà e nella corrispondente disciplina fondamentale. Analogamente si consente il passaggio su discipline complementari incluse nello statuto della seconda Università di Roma per un numero di posti pari ad un terzo del numero delle discipline fondamentali.

In relazione ai posti disponibili è data precedenza ai passaggi sulle discipline fondamentali.

b) Non si dà luogo al passaggio per discipline fondamentali che siano insegnate nella corrispondente facoltà della prima Università di Roma da un solo professore di ruolo.

Non è ugualmente consentito il passaggio da una medesima disciplina fondamentale attivata con professori di ruolo (prima fascia) in più corsi di laurea di una stessa facoltà, se nel singolo corso di laurea quell'insegnamento resti privo di professore di ruolo (prima fascia).

c) E' data precedenza ai passaggi di professore di ruolo (prima fascia) che nella prima Università di Roma siano titolari di discipline impartite da un maggior numero di professori di ruolo (prima fascia).

A parità di numero, prevalgono — nell'ordine — gli insegnamenti per i quali nel triennio accademico 1977-78 - 1979-80 sia stato sostenuto un minor numero di esami. A parità di condizioni, è data precedenza all'anzianità di servizio di professore di ruolo presso la prima Università di Roma; a parità di anzianità di servizio, prevale l'anzianità di immissione nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo, prevale l'età.

Gli interessati dovranno presentare domanda di passaggio alla seconda Università di Roma, via Lucullo n. 11, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, nello stesso termine perentorio di giorni trenta, dovrà essere presentata, a cura degli interessati, direttamente alla prima Università di Roma che, entro i successivi quindici giorni dalla predetta scadenza dei termini, provvederà a far pervenire alla seconda Università ogni opportuno elemento atto ad individuare eventuali precedenze nei passaggi in conformità ai criteri dettati dal presente decreto.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1981
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 317

(3153)

DECRETO 19 maggio 1981.

Criteri e modalità per il passaggio degli assistenti ordinari e di quelli in soprannumero dalla prima alla seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto l'art. 5 della stessa legge che demanda al Ministro della pubblica istruzione, sentiti il consiglio di amministrazione della prima Università di Roma ed il comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma, la determinazione dei criteri per il passaggio, fatto salvo il loro consenso, degli assistenti ordinari e quelli in soprannumero dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma;

Valutato il piano di fattibilità predisposto dalla seconda Università di Roma e considerato, quindi, la potenziale capacità di ingresso degli studenti in relazione alle strutture effettivamente realizzabili nella prima fase di strutturazione dell'Università medesima;

Vedute le deliberazioni del consiglio di amministrazione della prima Università e del comitato tecnico amministrativo della seconda Università di Roma;

Decreta:

I passaggi degli assistenti ordinari, anche quelli attualmente in soprannumero, avverranno, previo consenso degli interessati, secondo i seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

a) E' consentito il passaggio di un solo assistente ordinario o il soprannumero per la corrispondente facoltà e la corrispondente disciplina fondamentale cui afferisce l'assistente stesso. Analogamente si consente il passaggio su discipline complementari cui afferisce l'assistente e semprechè incluse nello statuto della se-

conda Università di Roma, per un numero di posti pari ad un terzo del numero delle discipline fondamentali. In relazione ai posti disponibili è data precedenza ai passaggi sulle discipline fondamentali.

b) Non è consentito il passaggio qualora il singolo insegnamento attivato nella prima Università di Roma resti senza un assistente ordinario o in soprannumero.

c) E' data precedenza ai passaggi degli assistenti che nella prima Università di Roma afferiscano in maggior numero ad ogni corso di insegnamento singolarmente considerato. A parità di numero, prevalgono — nell'ordine — gli insegnamenti per i quali nel triennio accademico 1977-78 - 1979-80 sia stato sostenuto un minor numero di esami. A parità di condizioni, è data precedenza all'anzianità di servizio di assistente ordinario o in soprannumero presso la prima Università di Roma; a parità di anzianità di servizio, prevale l'anzianità di immissione nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'età.

Gli interessati dovranno presentare domanda di passaggio alla seconda Università di Roma entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, nello stesso termine perentorio di giorni trenta, dovrà essere presentata, a cura degli interessati, direttamente alla prima Università di Roma, che, entro i successivi quindici giorni dalla predetta scadenza dei termini, provvederà a far pervenire alla seconda Università ogni opportuno elemento atto ad individuare eventuali precedenze nei passaggi in conformità ai criteri dettati dal presente decreto.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1981
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 318

(3154)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 1981.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Monza l'estrazione di premi settimanali;

Vista la delibera del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in data 10 settembre 1980, con la quale si è determinato di assegnare a decorrere dalla lotteria di Agnano 1981, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione **a sorte, un** premio di L. 5.000.000 e tre premi di L. 2.000.000 ciascuno, per complessive L. 99.000.000 (novantanovemilioni);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi settimanali;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1981

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1981, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;
tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze — Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4. — I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postali all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sara diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale per le entrate speciali — EUR Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1981

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 del 27 aprile 1981	27 aprile 1981
ore 9 del 4 maggio 1981	4 maggio 1981
ore 9 dell'11 maggio 1981	11 maggio 1981
ore 9 del 18 maggio 1981	18 maggio 1981
ore 9 del 25 maggio 1981	25 maggio 1981
ore 9 del 1 giugno 1981	1 giugno 1981
ore 9 dell'8 giugno 1981	8 giugno 1981
ore 9 del 15 giugno 1981	15 giugno 1981
ore 9 del 22 giugno 1981	22 giugno 1981

(3169)

DECRETO 24 marzo 1981.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e succesive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1981, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1981, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'Automobile club di Milano, si concluderà il 28 giugno 1981 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 36 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 28 giugno 1981, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 giugno 1981, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza manifestazione 1981, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 22 giugno 1981.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 26 giugno 1981.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 28 giugno 1981.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dello art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1981
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 334

(3170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 maggio 1981.

Approvazione del piano regionale antincendi della regione Sardegna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province e per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del corpo Forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali ed interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 per cento, erogato, quest'ultimo dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7 prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale presentato dagli organi competenti della regione Sardegna in data 21 aprile 1977;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 15 giugno 1976;

Premesso:

che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in varie scale e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) norme per il pascolamento nei boschi;

b) norme per la formazione e l'addestramento delle squadre antincendio;

c) norme per il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle prove preventivate nel quinquennio 1975-79 ammonta a L. 18.603.198.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 17.634.098.000;

per la ricostituzione forestale L. 1.969.100.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 42.500 ad ettaro e per la ricostituzione forestale è di L. 3.420 ad ha;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la Regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idonee al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della Regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla Commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 1° aprile 1980;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la lettera n. 2124 del 4 marzo 1980 con la quale la presidenza della giunta della regione autonoma della Sardegna comunica all'assessorato della difesa dell'ambiente l'approvazione del piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi da parte della sesta commissione del consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 1980;

Vista la lettera n. 15655 del 2 settembre 1980 in cui il suddetto assessorato della difesa dell'ambiente fa presente, tra l'altro, che sono state sentite le Comunità montane le quali si sono espresse favorevolmente sul piano antincendi;

Considerato che con l'approvazione da parte della sesta commissione del consiglio regionale, l'iter di approvazione del piano in argomento è da considerarsi completato, ai sensi dell'art. 4, lettera *l*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, come precisato dal ripetuto assessorato della difesa dell'ambiente con lettera n. 17612 in data 26 settembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Sardegna e presentato in data 21 aprile 1977 per il complessivo importo presunto di L. 19.603.198.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti raccomandazioni e prescrizioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale 15 giugno 1976:

a) esaminare la possibilità di estendere l'operatività a più ampi limiti di tempo in relazione alle effettive esigenze e situazioni di pericolo, nei limiti della disponibilità finanziaria e di assicurare un'adeguata collaborazione al servizio aereo nazionale;

b) di migliorare i collegamenti fra le varie forze impiegate nella difesa dei boschi ed in particolare fra i forestali e i vigili del fuoco;

c) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le sovraintendenze per i beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, ai fini di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica e archeologica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 19.603.198.000 di cui lire 1.969.100.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

(3171)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 maggio 1981.

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale « S. Andrea » di Vercelli alle operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal sen. Pietro Germano, presidente dell'ospedale generale provinciale « S. Andrea » di Vercelli, in data 27 marzo 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso della sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 marzo 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale provinciale « S. Andrea » di Vercelli è autorizzato all'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di urologia dell'ospedale dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Ventura prof. Michele, primario della divisione di urologia;

Zolfanelli dott. Roberto, aiuto della divisione di urologia;

Conti dott. Pier Giorgio, aiuto della divisione di urologia;

Barasolo dott. Ezio, assistente della divisione di urologia;

Cagna dott. Giovanni, assistente della divisione di urologia;

Acanfora dott. Ferdinando, assistente della divisione di urologia;

Bossola dott. Maurilio, assistente della divisione di urologia;

Bodo dott. Giovanni, assistente della divisione di urologia;

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale generale provinciale « S. Andrea » di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3192)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1981.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estendere anche a polizze ordinarie l'applicazione dei tassi di premio per durate brevi delle tariffe di assicurazione sulla vita indicizzate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, mirante ad allargare il campo di applicazione dei tassi di premio delle tariffe 3N, 3S, 9N e 9S, approvati con decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 12832, relativi alle durate contrattuali da due a nove anni;

Considerati gli aspetti positivi che conseguono a tale variazione;

Decreta:

Si autorizza l'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ad applicare i tassi di premio delle tariffe di assicurazione sulla vita 3N, 3S, 9N e 9S, approvati con decreto ministeriale 5 novembre 1980, n. 12832, e concernenti le durate contrattuali da due a nove anni, oltreché nelle ipotesi previste nel predetto decreto ministeriale a polizze singole in forma ordinaria, quando si tratti di:

1) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

2) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data;

3) polizze in cui l'età alla scadenza contrattuale o al termine del differimento della rendita sia non inferiore ai sessanta anni per i maschi ed ai cinquantacinque anni per le femmine.

Roma, addì 22 aprile 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(2966)

DECRETO 19 maggio 1981.

Autorizzazione alla società Wüttembergische Feuervesicherung A.G., con sede in Stoccarda e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società Wüttembergische Feuerversicherung A.G., con sede in Stoccarda e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni, incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami;

Visto l'atto in data 22 settembre **1978, con il quale** la società ha nominato rappresentante generale per l'Italia la società per azioni Risco - Servizi tecnici amministrativi, con sede in Milano e capitale sociale di lire 200 milioni interamente sottoscritto e versato da parte della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino;

Considerato che la Risco S.p.a. ha designato, come proprio rappresentante il dott. Luciano Bastagli;

Considerato che il programma di attività, la relazione tecnica e i conti previsionali presentati dalla società rispettano le condizioni di accesso previste dalla citata legge n. 295 ed in particolare la società ha previsto la costituzione di una propria struttura, distinta da quella di altre rappresentanze e dotata di sufficiente autonomia gestionale;

Considerato che la società ha dimostrato di possedere in Italia mezzi adeguati per far fronte alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva ai sensi dell'art. 20, n. 2, della citata legge n. 295, al fine di costituire la propria sede secondaria;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe presentate dalla società;

Visto il parere favorevole espresso sul programma di attività da parte dell'autorità di controllo tedesca a norma dell'art. 21 della citata legge n. 295;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 1° ottobre 1980;

Decreta:

La società Wüttembergische Feuerversicherung A.G., con sede in Stoccarda e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3190)

DECRETO 19 maggio 1981.

Autorizzazione alla società Tokio Marine and Fire Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società Tokio Marine and Fire Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: infortuni e malattia, assicurazioni marittime e trasporti, assicurazioni aeronautiche, incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami;

Visto l'atto in data 9 marzo 1979, con il quale la società ha nominato rappresentante generale per l'Italia la società per azioni Risco - Servizi tecnici amministrativi, con sede in Milano e capitale sociale di lire 200 milioni, interamente sottoscritto e versato da parte della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino;

Considerato che la Risco S.p.a. ha designato, come proprio rappresentante, il sig. Vincenzo Butteri;

Considerato che il programma di attività, la relazione tecnica e i conti previsionali presentati dalla società rispettano le condizioni di accesso previste dalla citata legge n. 295 ed in particolare la società ha previsto la costituzione di una propria struttura, distinta da quella di altre rappresentanze e dotata di sufficiente autonomia gestionale;

Considerato che la società ha dimostrato di possedere in Italia mezzi adeguati per far fronte alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva ai sensi dell'art. 20, n. 2, della citata legge n. 295 al fine di costituire la propria sede secondaria;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe presentate dalla società;

Visto il parere favorevole espresso sul programma di attività da parte dell'autorità di controllo inglese a norma dell'art. 21 della citata legge n. 295;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 1° ottobre 1980;

Decreta:

La società Tokio Marine and Fire Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni e malattia, assicurazioni marittime e trasporti, assicurazioni aeronautiche, incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3191)

DECRETO 19 maggio 1981.

Autorizzazione alla società Phoenix Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società Phoenix Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: infortuni e malattia, incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami;

Visto l'atto in data 6 dicembre 1978, con il quale la società ha nominato rappresentante generale per l'Italia la società per azioni Risco - Servizi tecnici amministrativi, con sede in Milano e capitale sociale di lire 200 milioni interamente sottoscritto e versato da parte della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino;

Considerato che la Risco S.p.a. ha designato, come proprio rappresentante, il rag. Antonio Seccia;

Considerato che il programma di attività, la relazione tecnica e i conti previsionali presentati dalla società rispettano le condizioni di accesso previste dalla citata legge n. 295 ed in particolare la società ha previsto la costituzione di una propria struttura, distinta da quella di altre rappresentanze e dotata di sufficiente autonomia gestionale;

Considerato che la società ha dimostrato di possedere in Italia mezzi adeguati per far fronte alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva ai sensi dell'art. 20, n. 2, della citata legge n. 295; al fine di costituire la propria sede secondaria;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe presentate dalla società;

Visto il parere favorevole espresso sul programma di attività da parte dell'autorità di controllo inglese a norma dell'art. 21 della citata legge n. 295;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 1° ottobre 1980;

Decreta:

La società Phoenix Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni e malattia incendio ed altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3189)

DECRETO 23 maggio 1981.

Determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami « credito » e « cauzioni ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ed in particolare l'art. 30, quinto e sesto comma, della stessa;

Ritenuto che per dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 30, quinto e sesto comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, si rende necessario stabilire per i rami credito e cauzioni particolari criteri per la determinazione dell'ammontare della riserva premi per rischi in corso;

Ritenuto che, in considerazione della particolare natura dei rischi garantiti, è altresì opportuno adottare per i rami sopra indicati, ai sensi dello stesso art. 30, sesto comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, disposizioni per la costituzione e la valutazione della riserva per sinistri avvenuti nell'esercizio e non ancora liquidati alla chiusura dell'esercizio stesso;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami credito e cauzioni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegato 1, lettera *A*) alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbono determinare alla fine di ciascun esercizio le riserve dei premi per i rischi in corso relativi ai contratti dei predetti rami facenti parte del portafoglio italiano secondo i criteri indicati nei successivi articoli 2 e 3.

La riserva determinata ai sensi del precedente comma è comprensiva dell'integrazione prevista dall'art. 30, quinto comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 2.

La riserva dei premi per rischi in corso, quando sia calcolata analiticamente contratto per contratto, deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati e non può essere inferiore, per ciascun contratto:

a) per le assicurazioni del credito nelle vendite rateali, per le assicurazioni cauzionali per rateazioni di imposte e, in generale, per tutte le assicurazioni del credito e delle cauzioni che coprono rischi decrescenti nel tempo, all'importo della quota di premio relativa all'ammontare del capitale esposto a rischio all'inizio dell'esercizio successivo;

b) per le assicurazioni cauzionali relativa a contratti di appalto o di somministrazione, per quelle relative a rimborsi dell'IVA e, in generale, per tutte le assicurazioni che coprono rischi relativi ad eventi verificabili ad una determinata scadenza, all'importo dell'intero premio dovuto fino alla cessazione della garanzia;

c) per le assicurazioni cauzionali di fedeltà, per quelle relative al pagamento periodico di dazi doganali e, in generale, per tutte le assicurazioni che coprono rischi costanti nel tempo, all'importo delle quote di premio di competenza degli esercizi successivi, maggiorato del 10 per cento.

Art. 3.

Nel caso che la riserva dei premi per rischi in corso venga determinata, anziché analiticamente contratto per contratto, con metodo forfettario, essa deve essere calcolata sulla base dei premi lordi, con la sola deduzione delle imposte e tasse a carico degli assicurati, e non può essere inferiore:

a) per le assicurazioni del credito commerciale, al 50 per cento dei relativi premi dell'esercizio;

b) per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella seguente tabella, all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla tabella stessa relative ai premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

	Vendite rateali di beni mobili	Vendite rateali di beni immobili. Rateazioni scarto cartelle - Operazioni di credito ipotecario a favore di aziende industriali ed operazioni analoghe	Operazioni di credito fondiario ed edilizio	Operazioni relative a titoli di proprietà
	%	%	%	%
Premi dell'esercizio	63	67	70	70
Premi 1° esercizio precedente	49	59	65	66
Premi 2° esercizio precedente	35	52	61	63
Premi 3° esercizio precedente	19	45	56	59
Premi 4° esercizio precedente	3	38	51	56
Premi 5° esercizio precedente		31	46	52
Premi 6° esercizio precedente		24	41	49
Premi 7° esercizio precedente		16	37	45
Premi 8° esercizio precedente		8	32	42
Premi 9° esercizio precedente		1	27	38
Premi 10° esercizio precedente			22	35
Premi 11° esercizio precedente			17	31
Premi 12° esercizio precedente			12	28
Premi 13° esercizio precedente			8	24
Premi 14° esercizio precedente			3	21
Premi 15° esercizio precedente			2	17
Premi 16° esercizio precedente			1	14
Premi 17° esercizio precedente			1	10
Premi 18° esercizio precedente			1	7
Premi 19° esercizio precedente			1	4
Premi 20° esercizio precedente			1	1
Premi dal 21° fino al 30° esercizio precedente				1

c) per le assicurazioni cauzionali, all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali ai relativi premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

premi dell'esercizio 60%
premi del primo esercizio precedente . . . 45%
premi del secondo esercizio precedente . . 30%
premi del terzo esercizio precedente . . . 15%
premi del quarto esercizio precedente . . . 5%
premi del quinto esercizio precedente ed anteriori 1%

Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, la riserva dei premi per rischi in corso deve essere determinata applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera *b*), in ragione della durata massima della esposizione al rischio.

Art. 4.

Al fine di consentire la verifica delle modalità di determinazione con metodo forfettario della riserva premi per rischi in corso relativi alle assicurazioni del credito e delle cauzioni, gli enti e le imprese di assicurazione dovranno allegare al bilancio di esercizio — modello 7 (concernente lo sviluppo delle voci tecniche dei rami stessi) — una specifica relazione dalla quale risultino per tutti i rischi in garanzia i premi acquisiti e le aliquote percentuali applicate.

Art. 5.

Le imprese di cui all'art. 1 debbono attenersi per la costituzione e la valutazione delle riserve per sinistri avvenuti nell'esercizio e non ancora liquidati alla chiusura dell'esercizio stesso ai seguenti criteri:

1) *Assicurazioni del credito*

La riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita quando ricorra una delle seguenti fattispecie:

a) stato di insolvenza del debitore;

b) assoggettamento del debitore a procedura di esecuzione coattiva individuale o concorsuale;

c) assunzione da parte dell'assicuratore della gestione delle azioni di recupero del credito rimasto insoluto;

d) scadenze dei termini previsti in polizza per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti parziali o totali;

e) accertato inadempimento dell'obbligazione nella assicurazione dei rischi politici.

Per i contratti che limitano la garanzia al caso della insolvenza di diritto, e cioè al caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e concordato stragiudiziale, la riserva deve essere costituita al verificarsi di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità di tale evento.

La riserva deve essere pari alla somma assicurata, a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri.

2) *Assicurazioni delle cauzioni*

La riserva deve essere costituita sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione, sia, comunque, al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia. La riserva deve essere pari alla somma assicurata, a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3188)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 maggio 1981.

Aggiornamento del costo massimo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice per il semestre 1° gennaio 1981-30 giugno 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1976, n. 178, recante norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Vista la legge 4 aprile 1978, n. 464;

Visto l'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, concernente norme per la ricostruzione dell'attività edilizia;

Considerato che con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1975, n. 330, è stato determinato il costo a mq di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 modificato con decreto ministeriale 20 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1980, numero 149, con il quale il costo di costruzione di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, è stato aggiornato, limitatamente alle costruzioni di edilizia abitativa nelle zone terremotate della Valle del Belice dal 18 agosto 1977 in poi;

Visto l'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64;

Considerato che, in applicazione dell'art. 7 della predetta legge n. 64 occorre provvedere all'aggiornamento dei costi relativamente al 1° semestre dell'anno 1981, per i contributi concessi nel semestre medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Per le costruzioni dei privati nella Valle del Belice, relativamente alle quali sia stato concesso il contributo previsto dall'art. 4 della legge 26 aprile 1976, numero 178, con provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1981, il costo massimo è determinato in L. 310.000 per mq.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(3119)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1981, n. **254.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 12.000.000, un appartamento composto da dodici vani per un'area coperta complessiva di mq 330 circa, sito in Catanzaro, via Carlo V n. 150, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6830, foglio 56, da adibire a sede del comitato regionale calabro della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1981
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 106

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1981. Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 31/1976 del 22 ottobre 1976, n. 33/1976 del 29 ottobre 1976, n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 30/1978 del 4 agosto 1978, n. 35/1979 del 14 settembre 1979, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979. n. 71/1979 del 29 dicembre 1979, n. 34/1980 del 13 giugno 1980, n. 2/1981 del 13 gennaio 1981;

Considerata la necessità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento CIP n. 34/1974;

Considerato che in attesa dell'esame, da parte del CIPE, delle definitive soluzioni da adottare per i processi produttivi aventi altissime utilizzazioni di energia elettrica, perdurano allo stato le circostanze che rendono necessario mantenere agli effetti del sovrapprezzo termico un particolare trattamento per detti processi produttivi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico, a modifica dei provvedimenti n. 7/1978 del 26 aprile 1978, n. 34/1980 del 13 giugno 1980 e n. 2/1981 del 13 gennaio 1981:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento, le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 34/1980 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

L. 44,60 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 41,40 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 40,15 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo in sostituzione di quelle previste al punto 2) del provvedimento n. 34/1980 nonché al capitolo I, punto 1) del provvedimento n. 2/1981:

Forniture	Aliquote
a) Forniture per usi di pubblica illuminazione; b) Forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica;	L. 33,60 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 31,60 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt. L. 30,75 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.
c) Forniture per tutti gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 1 kW, regolate dalle tariffe di cui al capitolo II del provvedimento n. 44/1980 escluse le forniture rientranti fra quelle di cui alla successiva lettera e); d) Forniture per tutti gli usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo II del provvedimento n. 44/1980, effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dagli articoli 58 e 120 del medesimo testo unico;	L. 35,45 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 33,30 per forniture con consegna a tensione superiore.
e) Forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui ai capitoli II e IV del provvedimento n. 44/1980;	L. 34,95 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 32,85 per forniture con consegna a tensione superiore.
f) Forniture con potenza impegnata fino a 30 kW, regolate dalle tariffe di cui al capitolo II del provvedimento n. 44/1980, che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere c), d), e);	L. 39,85 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 37,30 per forniture con consegna a tensione superiore.
g) Forniture utilizzate nei processi svolti dalle aziende di cui al provvedimento n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e alla delibera CIPE del 23 dicembre 1977;	L. 13,00
h) Forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al provvedimento n. 25/1975, fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera g);	L. 11,60
i) Forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano la caratteristica di cui al provvedimento n. 60/1979;	L. 15,10
l) Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla lettera m);	L. 33,60
m) Forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera l).	L. 44,60

3) La disposizione di cui al capitolo I, punto 2), ultimo capoverso del provvedimento n. 2/1981, si applica anche quando la sospensione del ciclo produttivo per effetto delle ferie estive sia stata successiva alla revisione del contratto di fornitura in dipendenza dell'applicazione delle tariffe di cui al capitolo III del provvedimento n. 44/1980.

4) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 26 maggio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(3312)

Provvedimento n. 27/1981. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18/1980 del 30 aprile 1980 con il quale sono state riconosciute alle imprese elettriche minori non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica le integrazioni tariffarie per il triennio 1978-80;

Considerato che è necessario disporre la corresponsione di acconti al fine di assicurare il servizio della produzione e distribuzione di energia elettrica nelle zone servite;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio da sostituire con quello definitivo, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, corrisponderà alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica, appresso elencate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria necessaria per la applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi nel 1981 nella misura appresso indicata:

	Impresa	
1)	Sippic - Capri (Napoli)	L. 177,49
2)	S.E.L. - Lipari (Messina)	» 176,03
3)	Smede - Centrale di Pantelleria (Palermo)	» 205,33
4)	Selis - Lampedusa	» 214,77
5)	S.E.P. - Ponza (Latina)	» 195,87
6)	SIE - Isola del Giglio (Firenze)	» 276,15
7)	O.E. Accardi - Favignana (Trapani)	» 245,00
8)	I.E. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	» 273,54
9)	Imp. elettrica Germano - Isole Tremiti (Bari)	» 345,68
10)	A.E. Marettimo (gestione Selis) - Marettimo (Palermo)	» 458,73
11)	A.E. Linosa (gestione Selis) - Palermo	» 580,06
12)	I.C.E. - Levanzo (Trapani)	» 413,33
13)	Società Odoardo Zecca - Pescara	» 110,50
14)	Soc. Nolana I.E. - Nola (Napoli)	» 172,87
15)	Soc. Tobia Lerza & F.gli - Forlì del Sannio (Isernia)	» 99,41
16)	Elett. comun. di Pozzomaggiore (Sassari)	» 8,50
17)	Soc. idroelettrica Cropani (Catanzaro)	» 14,31
18)	A.E. comunale di Monti (Sassari)	» 17,40
19)	A.E. comunale - Castel del Monte (L'Aquila)	» 14,06
20)	I.E. F.lli Brizzi Vito & Lino - Alfero (Forlì)	» 31,15
21)	S.E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	» 66,22
22)	Impr. F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	» 65,32
23)	Ditta Orsatti - Casacanditella (Chieti)	» 13,69
24)	Ridolfi Dino - Stazzana fraz. Paligna (Lucca)	» 82,22
25)	S.E. Peligna - Pratola Peligna (L'Aquila)	» 36,50

Roma, addì 26 maggio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(3313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 27 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1163,80	1163,80	1163,70	1163,80	1163,75	1163,75	1163,70	1163,80	1163,80	1163,80
Dollaro canadese	969,45	969,45	968,50	969,45	969,10	969,40	969,40	969,45	969,45	969,45
Marco germanico	496,47	496,47	496,30	496,47	496,50	496,75	496,54	496,47	496,47	496,45
Fiorino olandese	447,83	447,83	446,90	447,83	446,90	447,80	446,10	447,83	447,83	447,85
Franco belga	30,435	30,435	30,49	30,435	31,30	30,40	30,464	30,435	30,435	30,45
Franco francese	210,21	210,21	209,80	210,21	209,45	210,20	210,25	210,21	210,21	210,20
Lira sterlina	2401,45	2401,45	2404 —	2401,45	2401,60	2401,70	2401 —	2401,45	2401,45	2401,75
Lira irlandese	1809 —	1809 —	1813 —	1809 —	1810,20	—	1811 —	1809 —	1809 —	—
Corona danese	157,60	157,60	157,70	157,60	157,65	157,55	157,65	157,60	157,60	157,60
Corona norvegese	202,40	202,40	202,50	202,40	202,35	202,35	202,10	202,40	202,40	202,40
Corona svedese	234,35	234,35	234,25	234,35	234,20	234,30	234,50	234,35	234,35	234,35
Franco svizzero	557,80	557,80	558,25	557,80	558,70	557,75	558,75	557,80	557,80	557,80
Scellino austriaco	70,18	70,18	70,20	70,18	70,15	70,15	70,50	70,18	70,18	70,20
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,85	19 —	18,85	19 —	18,85	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,563	12,563	12,57	12,563	12,55	12,55	12,57	12,563	12,563	12,55
Yen giapponese	5,174	5,174	5,17	5,174	5,17	5,15	5,196	5,174	5,174	5,17

Media dei titoli del 27 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	50,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,550
» » » » 1-10-1979/81	98,650
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,100
» » » » 1- 7-1979/82	96,575
» » » » 1-10-1979/82	95,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,250
» » » » 1- 3-1980/82	96,900
» » » » 1- 5-1980/82	97,050
» » » » 1- 6-1980/82	96,725
» » » » 1- 7-1980/82	96,575
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	97 —
» » » » 1-12-1980/82	98,700
» » » » 1- 1-1980/83	96,925
» » » » 1-10-1980/83	97,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,650
» » » 12 % 1- 4-1982	93,900
» » » 12 % 1-10-1983	87,525
» » » 12 % 1- 1-1984	86,600
» » » 12 % 1- 4-1984	86,675
» » » 12 % 1-10-1984	86,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1163,75
Dollaro canadese	969,425
Marco germanico	496,505
Fiorino olandese	446,965
Franco belga	30,449
Franco francese	210,23
Lira sterlina	2401,375
Lira irlandese	1810 —
Corona danese	157,625
Corona norvegese	202,25
Corona svedese	234,425
Franco svizzero	558,275
Scellino austriaco	70,34
Escudo portoghese	18,925
Peseta spagnola	12,566
Yen giapponese	5,185

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero per ingegneri.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero per il commercio estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con il Crita, Lungarno Sonnino, 20, Pisa, presso il quale si svolgerà il corso stesso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di:

diploma di laurea in ingegneria, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, assenza di carichi penali, sana e robusta costituzione fisica, età non superiore ai 32 anni.

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Il corso ha la durata complessiva di 5 mesi, di cui 2 di ricerca all'estero in Paesi di particolare interesse per l'esportazione italiana.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta una borsa di studio dell'importo di L. 450.000 per i non residenti a Pisa e di L. 200.000 per i residenti.

Il bando di concorso è disponibile presso il Crita - Lungarno Sonnino, 20 - 56100 Pisa e presso l'ICE - Via Liszt, 21 - Roma - Ufficio formazione esterna (tel. 06/5992584 e 050/501896).

Le domande dovranno pervenire entro il 31 luglio 1981.

(3211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di astronomia dell'Università di Bologna sito in via Zamboni, 33, Bologna.

(3210)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecento posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 maggio 1980 il decreto ministeriale 10 aprile 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecento posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° agosto 1975.

(3213)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantasette posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 maggio 1981 il decreto ministeriale 12 febbraio 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a settantasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(3212)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 maggio 1981 il decreto ministeriale 28 gennaio 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso per esami, a dieci posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(3214)

Data della prova scritta del concorso di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di assistente o disegnatore nel ruolo della carriera esecutiva, ruolo dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il giorno 22 giugno 1981 alle ore 8 in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, largo Leopardi, 5, avrà luogo la prova scritta dell'esame di idoneità indetto con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per il conseguimento della qualifica iniziale di assistente o disegnatore (carriera esecutiva nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali) riservato, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che, dopo aver prodotto l'istanza di partecipazione all'esame, non hanno potuto sostenere la relativa prova a causa di impossibilità obiettiva e documentata.

Per l'espletamento del suddetto esame saranno osservate le medesime modalità previste nel bando di cui al citato decreto interministeriale 29 maggio 1980 confermata la commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 22 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1980, registro n. 43 Finanze, foglio n. 212.

Ai candidati interessati sarà data diretta comunicazione del diario di esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

(3235)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **24**.
Azioni di rivalsa sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 9 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla tesoreria regionale.

La regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli articoli 51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre.

Art. 2.

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dal presidente della giunta regionale.

La giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici.

Art. 3.

Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 aprile 1981

QUARTA

(2881)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811480)